

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"
PORDENONE

DELIBERA COMMISSARIALE
SOGGETTA AL PARERE DELLA CONSULTA

N° 21/PAR12

OGGETTO

**AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON L'IMPRESA CECONI
S.R.L. IN RELAZIONE AI PROGETTI N.737 E N. 643**

L'anno duemilaquindici il giorno 11 (undici) del mese di marzo nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore f.f., Ing. ANDREA DE GOETZEN, ha adottato la seguente delibera:

N° 21/PAR12 - OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI CON L'IMPRESA CECONI S.R.L. IN RELAZIONE AI PROGETTI N.737 E N. 643.

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

PRESO ATTO che

- l'Impresa Pessot Costruzioni s.r.l. ha stipulato due contratti d'appalto con il Consorzio di Bonifica per l'esecuzione di lavori di riconversione irrigua denominati "Progetto n.643" e "Progetto n.737", dando luogo all'esecuzione di parte delle lavorazioni previste;
- con ricorso depositato in data 07/05/2014 l'Impresa Pessot Costruzioni s.r.l. con sede in Fontanafredda (PN), in persona dell'Amministratore Unico sig. Pessot Claudio, depositava domanda (prenotativa) di concordato preventivo, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.161, sesto comma, Legge Fallimentare;
- il Tribunale di Pordenone, Sezione Fallimentare, con decreto del 08/05/2014, depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014, assegnava termine alla debitrice per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 L.F.;
- in data 17.07.2014 l'impresa Pessot Costruzioni s.r.l. depositava istanza al Tribunale per l'autorizzazione all'espletamento della gara informale relativa ai suddetti rami d'azienda;
- in data 25.07.2014 si svolgeva la gara informale per l'affitto dei rami d'Azienda, anche in relazione ai contratti d'appalto con il Consorzio di bonifica denominati "Progetto n.737" e "Progetto n.643", con aggiudicazione in favore dell'Impresa Ceconi s.r.l. con sede in Ovaro;
- in data 28.07.2014 il ricorrente depositava la proposta del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 L.F., chiedendo al Tribunale di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. L.F., con cessione dei beni della società;
- in data 29.08.2014 le Imprese Pessot Costruzioni s.r.l. e Ceconi s.r.l. sottoscrivevano il contratto di affitto e contestuale preliminare unilaterale di vendita di ramo di azienda, condizionato alla rinuncia dei lavoratori di Pessot ad ogni pretesa nei confronti di Ceconi;

- con Decreto del 03.09.2014, depositato in Cancelleria in' medesima data, il Tribunale, visti gli art. 160 e seguenti L.F., ammetteva la Pessot Costruzioni s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, così come richiesto dalla ricorrente, delegava il giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo alla procedura di concordato e confermava Commissario Giudiziale il dott. Paolo Pilisi Cimenti;
- in data 18.11.2014 il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.172 L.F., ove esprimeva parere favorevole al piano proposto, che prevede l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati e delle spese di giustizia e il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 8,45%;
- in data 26.11.2014 si è tenuta l'adunanza dei creditori del concordato in oggetto raggiungendo la maggioranza di Legge, richiesta dall'art. 177 L.F.;
- in data 12.02.2015 il tribunale di Pordenone ha emesso apposito Decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società Pessot Costruzioni s.r.l.;

CONSIDERATO che l'Impresa "Gruppo Acque", mediante lettera del 21.07.2014 diffidava il Consorzio alla "Scissione" del contratto con l'Impresa Pessot Costruzioni s.r.l. relativo al Progetto n. 643 ed all'assegnazione dei lavori residui in proprio favore, affermando di essersi classificata seconda nella gara all'epoca esperita dal Consorzio per l'affidamento del contratto di appalto e sostenendo che Pessot si era privata dei requisiti dall'art.38 D.Lgs 163/2006 chiedendo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "senza continuità" aziendale;

CONSIDERATO, peraltro, che il Capo Ufficio Legale Gare del Consorzio Dott. Pietro Gardin con e-mail del 05.08.2014 riteneva sostanzialmente condivisibili le indicazioni dell'Impresa Gruppo Acque s.r.l.;

RITENUTO opportuno, quindi, richiedere un parere Legale al fine di verificare se il Consorzio sia legittimato a proseguire i lavori con l'Impresa Ceconi s.r.l. ovvero se sia tenuto a risolvere il contratto di appalto ed affidare i lavori residui all'Impresa Gruppo Acque s.r.l.;

VISTA la Delibera Commissariale n.11/PAR4 di incarico allo Studio Legale Galgano di Udine al fine di predisporre un parere legale in materia di subentro nei contratti di appalto relativamente ai progetti consortili n.737 e 643 stipulati dal Consorzio con la ditta Pessot Costruzioni s.r.l.;

VISTO il parere legale dello Studio Legale Galgano, registrato al protocollo consorziale al n.1577 del 26.02.2015, nel quale si ritiene sostenibile che il Consorzio prosegua i lavori con l'impresa Ceconi s.r.l., purché si proceda al positivo accertamento del possesso sia dei requisiti di ordine soggettivo che dei requisiti di ordine speciale previsti in sede di gara, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che successivamente a tali verifiche si potrà dar corso ad apposita sottoscrizione di due atti aggiuntivi con l'Impresa Ceconi s.r.l. per il prosieguo delle attività di cantiere, in relazione al Progetto n.643 e al Progetto n.737;

OTTENUTO il parere favorevole del Capo Ufficio Ragioneria, dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'ente.

VISTO l'art. 18 della L.R. n. 28/2002.

- con Decreto del 03.09.2014, depositato in Cancelleria in medesima data, il Tribunale, visti gli art. 160 e seguenti L.F., ammetteva la Pessot Costruzioni s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, così come richiesto dalla ricorrente, delegava il giudice dott. Francesco Petrucco Toffolo alla procedura di concordato e confermava Commissario Giudiziale il dott. Paolo Pilisi Cimenti;
- in data 18.11.2014 il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.172 L.F., ove esprimeva parere favorevole al piano proposto, che prevede l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati e delle spese di giustizia e il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 8,45%;
- in data 26.11.2014 si è tenuta l'adunanza dei creditori del concordato in oggetto raggiungendo la maggioranza di Legge, richiesta dall'art. 177 L.F.;
- in data 12.02.2015 il tribunale di Pordenone ha emesso apposito Decreto di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società Pessot Costruzioni s.r.l.;

CONSIDERATO che l'Impresa "Gruppo Acque", mediante lettera del 21.07.2014 diffidava il Consorzio alla "Scissione" del contratto con l'Impresa Pessot Costruzioni s.r.l. relativo al Progetto n. 643 ed all'assegnazione dei lavori residui in proprio favore, affermando di essersi classificata seconda nella gara all'epoca esperita dal Consorzio per l'affidamento del contratto di appalto e sostenendo che Pessot si era privata dei requisiti dall'art.38 D.Lgs 163/2006 chiedendo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "senza continuità" aziendale;

CONSIDERATO, peraltro, che il Capo Ufficio Legale Gare del Consorzio Dott. Pietro Gardin con e-mail del 05.08.2014 riteneva sostanzialmente condivisibili le indicazioni dell'Impresa Gruppo Acque s.r.l.;

RITENUTO opportuno, quindi, richiedere un parere Legale al fine di verificare se il Consorzio sia legittimato a proseguire i lavori con l'Impresa Ceconi s.r.l. ovvero se sia tenuto a risolvere il contratto di appalto ed affidare i lavori residui all'Impresa Gruppo Acque s.r.l.;

VISTA la Delibera Commissariale n.11/PAR4 di incarico allo Studio Legale Galgano di Udine al fine di predisporre un parere legale in materia di subentro nei contratti di appalto relativamente ai progetti consortili n.737 e 643 stipulati dal Consorzio con la ditta Pessot Costruzioni s.r.l.;

VISTO il parere legale dello Studio Legale Galgano, registrato al protocollo consorziale al n.1577 del 26.02.2015, nel quale si ritiene sostenibile che il Consorzio prosegua i lavori con l'impresa Ceconi s.r.l., purché si proceda al positivo accertamento del possesso sia dei requisiti di ordine soggettivo che dei requisiti di ordine speciale previsti in sede di gara, ai sensi dell'art.116 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che successivamente a tali verifiche si potrà dar corso ad apposita sottoscrizione di due atti aggiuntivi con l'Impresa Ceconi s.r.l. per il prosieguo delle attività di cantiere, in relazione al Progetto n.643 e al Progetto n.737;

OTTENUTO il parere favorevole del Capo Ufficio Ragioneria, dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'ente.

VISTO l'art. 18 della L.R. n. 28/2002.

OTTENUTO il parere favorevole da parte della Consulta in data 02.03.2015 giusto provvedimento n° 12/PAR.

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
 - 2) di autorizzare alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi con l'Impresa Ceconi s.r.l. con sede in Ovaro (UD), così come risultante dalla gara informale per l'affitto del ramo d'Azienda, in relazione ai Progetti n. 643 e n.737.
-

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 11 MAR. 2015

IL SEGRETARIO
Ing. Andrea de Goetzen

IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

16 MAR. 2015

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'

(Capo III° L.R. n° 28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n° 28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____